

## **Risposte alle richieste di chiarimento**

### **APPALTO INTEGRATO PARCHEGGIO VIA VANNUCCHI**

**CIG**        **7881557297**  
**CUP**        **D58J18000150007**

Richiesta chiarimento:

- 86) La cauzione provvisoria può essere emessa secondo la vigente disposizione con lo schema tipo, perché diventa difficile per le compagnie emetterla secondo il D.Lgs. 163/2006.
- 87) La Cauzione prevede la riduzione per effetto del possesso della ISO 9001 e ISO 14001?
- 88) Il soccorso istruttorio prevede la sanzione pecuniaria? Se si potete elencare quali sono le cause per le quali possa venire applicato.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 86:

- 86) Si rinvia integralmente alla risposta alla richiesta di chiarimento n. 78, con la specificazione che la formulazione sostanziale della garanzia deve coprire integralmente tutte le casistiche ed ipotesi richiamate dal D.Lgs. 163/2006 e relativi schemi tipo.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 87:

- 87) Si conferma e si rinvia alla risposta alla richiesta di chiarimento n. 49.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 88:

- 88) Si rinvia ai punti 12.1.7 e 20.5 del Disciplinare di gara, nonché all'art. 38, comma 2-bis e all'art. 46 del D.Lgs. 163/2006.  
Si rinvia inoltre alla risposta alla richiesta di chiarimento n. 53.

Richiesta chiarimento:

- 89) Specificato che il legale rappresentante della mandataria del costituendo RTI ha eseguito il sopralluogo con le deleghe delle altre due imprese in raggruppamento, riscontrato oggi dalle FAQ della possibilità di poter subappaltare il 100% della categoria OS13, chiediamo se sia possibile partecipare in RTI con due imprese anziché con tre imprese eliminando il prefabbricatore precedentemente individuato per la categoria OS13.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 89:

- 89) Si rinvia alle risposte alle richieste di chiarimento n. 33, n. 39 e n. 60, ove si conferma la subappaltabilità al 100% della categoria OS13, in quanto nell'appalto di specie di valore inferiore al 15% dell'importo totale dei lavori.  
Si specifica tuttavia, che nell'ipotesi in cui, mediante eventuali offerte migliorative relative agli elementi prefabbricati, la detta incidenza del 15% della categoria OS13 fosse superata, in

tal caso la subappaltabilità è limitata al 30% della relativa categoria, rimanendo comunque ferma, in tal caso, l'alternativa possibilità di RTI verticale, con la mandante in possesso dei requisiti nella categoria scorponabile OS13.

Richieste chiarimento:

90) Si chiede se sia ammissibile il seguente raggruppamento temporaneo tra professionisti di tipo verticale puro:

<b>classi/categorie</b>	<b>progettista capogruppo mandatario</b>	<b>progettista mandante</b>
S.03	100,00%	0,00%
E.02	0,00%	100,00%
IA.02	0,00%	100,00%
IA.03	0,00%	100,00%

91) Inoltre, vista la presenza della relazione geologica tra la documentazione posta a base di gara, si chiede se debba essere garantita o meno la presenza di un geologo come componente del raggruppamento temporaneo RTP.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 90:

90) Si rinvia alle risposte alle richieste di chiarimento n. 18, n. 19 e n. 45.

Cfr., in materia, anche la Deliberazione ANAC n. 431 del 27 aprile 2017, richiamabile in questa sede in quanto fa espresso riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e al DPR 207/2010 in tema di quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di progettisti.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 91:

91) Si conferma la necessità della presenza del geologo, coerentemente con il costante orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato 21 aprile 2016, n.1595 e Consiglio di Stato 20 luglio 2016 n. 3285) e dell'ANAC (Delibera n. 583 del 18 maggio 2016 e Delibera n. 615 del 7 giugno 2017) secondo cui la relazione geologica rientra tra gli elaborati progettuali che compongono il progetto esecutivo anche in assenza di esplicita previsione del bando in tal senso e anche nel caso di insussistenza di modifiche rilevanti dal punto di vista geologico tra la progettazione definitiva posta a base di gara e quella di livello esecutivo oggetto di offerta tecnica - fondato sul combinato disposto del comma 1 dell'art. 35 del d.P.R. 207/2010 («il progetto esecutivo prevede almeno le medesime relazioni specialistiche contenute nel progetto definitivo») e del comma 1, lett. a) dell'art. 26 dello stesso d.P.R. 207/2010 (secondo cui il progetto esecutivo deve necessariamente comprendere –inter alia – la relazione geologica).

Richiesta chiarimento:

92) Con riferimento al paragrafo III.1.3) Capacità professionale e tecnica - punto 4) del bando di gara, si chiede conferma che, anche in caso di Studio Tecnico Associato - Associazione tra professionisti, possano concorrere al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni i consulenti su base annua, iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partita IVA, che abbiano fatturato nei confronti dello Studio stesso una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, così come previsto dall'Art. 263, co. 1, lett. d) del DPR 207/2010.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 92:

92) La richiesta appare conforme al dettato normativo menzionato nella stessa.

Richiesta chiarimento:

93) Con riferimento alla dimensione massima degli "elaborati grafici esplicativi", da produrre a corredo della relazione sintetica, si chiede conferma che sia ammissibile, allo scopo di garantire la rappresentazione di eventuali proposte migliorative in scala adeguata, anche il formato A0.

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 93:

93) La dimensione massima degli elaborati grafici esplicativi il formato A2, fermi restando l'adeguatezza della scala degli elaborati grafici da produrre a corredo della relazione sintetica, ed il numero massimo indicato nella *lex specialis*.

Richiesta chiarimento:

94) Siamo a chiedere se per la stipula della polizza provvisoria per l'appalto in oggetto sia possibile fare riferimento alla normativa degli appalti pubblici 2018, in quanto anche le maggiori compagnie europee come evincibile dalla mail in calce, non ritengono possibile procedere con l'emissione di una polizza sulla base di una normativa superata. Altro nodo la chiusura estiva delle maggiori compagnie che provoca non pochi problemi vista la scadenza prevista per i primi giorni del mese di settembre. Siamo quindi a chiedere di valutare un'eventuale proroga, così da poter concedere la possibilità di partecipazione al maggior numero possibile di imprese

Risposta alla richiesta di chiarimento n. 94:

94) Si rinvia integralmente alla risposta alla richiesta di chiarimento n. 86, ove si specifica la formulazione sostanziale della garanzia deve coprire integralmente tutte le casistiche ed ipotesi richiamate dal D.Lgs. 163/2006 e relativi schemi tipo. Si richiama altresì la risposta alla richiesta di chiarimento n. 78.

Si conferma integralmente la tempistica indicata nella *lex specialis* di gara, come anche prorogata a seguito delle rettifiche debitamente pubblicate sul profilo di committente.